

Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 54**Norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici.**

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 18.04.1995)

INDICE

Art. 01 - Finalità

Art. 02 - Disposizioni per la zootecnia biologica

Art. 03 - Controlli

*Art. 01**Finalità*

1. La Regione, con la presente Legge, regolamenta le produzioni degli animali, dei prodotti animali non trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenute secondo il metodo di produzione biologica.

*Art. 02**Disposizioni per la zootecnia biologica*

1. *I principi e i metodi di produzione biologica per le produzioni animali sono definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. In sede di prima applicazione, si applicano le disposizioni di cui agli allegati A e B della presente legge. (1)*
2. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti di cui all' art. 1 della presente legge conformemente ai principi e metodi di produzione di cui al comma precedente, devono notificare alla Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inizio delle attività produttive indicando l'Organismo di controllo al quale sottoporre i prodotti. Copia della lettera deve essere contestualmente inviata anche al suddetto Organismo di controllo, il quale deve comunicare alla Giunta regionale l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal Re g. C.E.E. n. 2092/91.
3. Ai fini della applicazione della presente legge si dà mandato alla Giunta regionale affinché, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisponga la modulistica necessaria.

*Art. 03 -**Controlli (2)*

[art3-com1] 1. *I controlli sulle produzioni animali ottenute mediante metodi biologici di cui alla presente legge vengono svolti con le modalità previste dalla l.r. del 16 luglio 1997 n. 49 ;*

[art3-com2] 2. *In sede di prima applicazione sono validi quali requisiti minimi e misure precauzionali necessari al fine dello svolgimento dell'attività di controllo quelli previsti nell' allegato B della presente legge. Il Consiglio regionale può variarli e integrarli, su proposta della Giunta regionale.*

3. *Abrogato. (3)*4. *Abrogato. (3)*5. *Abrogato. (3)*6. *Abrogato. (3)***Note**

1. Comma così sostituito con l.r. 16 luglio 1998, n. 49, art. 5.

2. Articolo così sostituito con l.r. 16 luglio 1997, n. 49 , art. 6.

3. Comma abrogato con l.r. 16 luglio 1997, n. 49 , art. 8.

4. Allegato abrogato con l.r. 16 luglio 1997, n. 49 , art. 8.

Allegati

all1 - Allegato A - PRINCIPI E METODI PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE ZOOTECHNICHE

all2 - Allegato B - REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO E MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL REGOLAMENTO C.E.E. N. 2092/91

all3 - Allegato C - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA SUGLI ORGANISMI DI

CONTROLLO RICONCOSCIUTI EFFETTUATA DALL'ARSIA, DAL LABORATORIO DEL SERVIZIO
MUNTIZONALE DI PREVENZIONE DELLA USL AREA PISTOIESE E DALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
DELLA TOSCANA